

## TORNATA DEL 19 MARZO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni di riposo agli impiegati civili — Emendamenti dei deputati Mellana, Agnès, Audisio, e Valerio Lorenzo sull'articolo 9 — Osservazioni dei deputati Gerbino Carlo, Sappa, commissario regio, Cavallini, relatore, e del ministro delle finanze — Reiezione degli emendamenti dei deputati Valerio Lorenzo e Audisio — Nuovo emendamento della Commissione — Osservazioni del commissario regio, e del deputato Mellana — Approvazione degli emendamenti della Commissione e del deputato Agnès — Parole in appoggio di altro emendamento del suddetto, dei deputati Michelini e Valerio Lorenzo — Osservazioni del relatore, del ministro delle finanze, e dei deputati Bosso e Quaglia — Approvazione della proposta della Commissione e dell'articolo 9 — Presentazione di cinque progetti di legge del ministro delle finanze, cioè: aumento di otto milioni del capitale della Banca nazionale; riforma delle gabelle sulle carni, corami, foglietta, ecc.; modificazioni alla tariffa doganale; costruzione d'una strada ferrata da Torino a Susa; disposizioni relative alle società mutue, tanto nazionali che straniere — Aggiunta del deputato Agnès all'articolo 10 della legge in discussione.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**CAVALLINI**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

4183. Fulgheri avvocato, consigliere delegato di Villacidro, Sardegna, nel rappresentare lo stato di disorganizzazione di quella comunità, ed i continui dissidii tra il sindaco ed i consiglieri, adduce alcuni fatti a carico di quel sindaco, ed invita il Governo a portarvi l'opportuno riparo.

4184. Angius Luigia, di Cagliari, vedova dell'attuario Salvatore Floris, supplica la Camera d'interporre presso il ministro di grazia e giustizia i suoi uffici, acciò essa venga provveduta di un'annua pensione.

4185. Randuccio Rela, di Cagliari, vedova di Randuccio Luigi, già procuratore fiscale generale e patrimoniale, ricorre alla Camera affinché, in contemplazione dei lunghi servigi del marito e della sua povertà, le sia assegnata una pensione.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si procederà all'appello nominale.

(Risultano assenti i seguenti deputati):

Antonini — Arconati — Asproni — Barbier — Benso Giacomo — Bersani — Berti — Biancheri — Bianchi Paolo — Blonay — Boyl — Bon-Compagni — Botta — Brofferio — Brunier — Cadorna — Cagnardi — Cambieri — Campana — Carquet — Costa — Cavour Camillo — Chiò — Correnti — Decastro — Demartinel — Despina — Galvagno — Garibaldi — Gerbino Felice — Gianoglio — Iosti — Jacquemoud — Jacquier — Justin — La Marmora — Malinverni — Mameli — Melegari — Miglietti — Pernigotti — Pescatore — Petitti — Pissard — Pogliotti — Ravina — Robecchi — Salmour

— Sanguinetti — Sauli Damiano — Serpi — Simonetta — Sineo — Siotto Pintor — Solaroli — Spano — Spinola — Tuveri — Viora.

La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del verbale.

(È approvato.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI DI RIPOSO AGL'IMPIEGATI CIVILI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni di riposo agli impiegati civili.

La questione versava sull'articolo 9°, così concepito:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sarà stato dal Governo o nominato al suo primo impiego, od ammesso con titolo regolare nella qualità di soprannumerario o di volontario.

« Non è computato il servizio prestato prima del 20° anno di età. »

Sulla prima parte di quest'articolo il signor deputato Mellana aveva proposto un emendamento, che tendeva a surrogare alla frase « od ammesso con titolo regolare nella qualità di soprannumerario o di volontario, » la seguente: « od ammesso a norma delle piante fissate con decreto reale nella qualità, di soprannumerario o di volontario. »

Ha la parola il proponente.

**MELLANA.** Mi pare che il relatore della Commissione in principio avesse adottate le mie osservazioni, ma che non potesse accettarle nella pratica, per la ragione che una tale disposizione di legge avrebbe pregiudicato coloro che per l'addietro furono nominati volontari, o soprannumerari, sola-

mente con titoli regolari, senza che vi si richiedesse un reale decreto, od una legge.

Io osservo all'onorevole relatore, che in questo medesimo articolo io ho proposto un altro emendamento affinché alla legge non si desse un effetto retroattivo in danno dei terzi, e che quindi non poteva venire in me il pensiero di pregiudicare coloro che per lo addietro fossero entrati o supplenti o volontari senza reale decreto; quindi il mio emendamento non riflette che il futuro; si potrebbe poi nelle disposizioni generali inserirne una a favore di coloro che per lo addietro fossero entrati nella carriera come supplenti o volontari.

Un'altra osservazione fatta dall'onorevole relatore si è che a questa materia si potrebbe meglio provvedere in un'altra legge riguardante lo stato degli impiegati che non in questa che ha per oggetto le pensioni.

Io dico che votando una legge noi dobbiamo fare che sia equa e provvedere a che si ponga finalmente termine ad uno stato di cose che non può stare. Uno dei motivi essenziali per cui l'erario dello Stato si trova gravato da un numero così grande di impiegati si è la troppa facilità ed il soverchio arbitrio con cui si ammettono i giovani nella carriera degli impieghi.

Si è a mio avviso sull'esordire che bisogna prendere quelle precauzioni necessarie, perchè i giovani che si danno al servizio dello Stato non si trovino ingannati e sappiano che, quando hanno ottenuta l'ammissione come volontari o supplenti, lo Stato contrae una tacita obbligazione di procurar loro un avvenire, e quindi si è in questi esordii che bisogna andar molto cauti ed è perciò necessario che sia formata una tabella dei singoli volontari che in ciaschedun ufficio si possono ammettere.

Io conosco troppo le idee della Camera per non proporre che questa debba essere fissata per legge, e quindi mi sono ristretto a dire che vi voglia almeno un decreto reale, il quale tolga in parte alcuni arbitrii, che tornano sempre pregiudizievole.

Insisto quindi perchè la Camera nella presente legge voglia adottare questo principio; e che per coloro, i quali si trovano già inoltrati nella carriera, e che avessero avuto un volontariato non assicurato da reale decreto, ma puramente regolamentare, per questi in fine della legge si faccia un'eccezione, affinché non siano pregiudicati da questa disposizione, la quale è mia intenzione che debba avere effetto per l'avvenire e non un effetto retroattivo.

Mi riservo a parlare poi della seconda parte dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Gerbino ha la parola.

**GERBINO CARLO.** L'articolo sul quale versa ora la discussione determina che quello del volontariato sia tempo da computarsi a profitto dell'impiegato per la pensione di riposo.

Per reale disposizione emanata sul finire dell'anno 1835 fu stabilito che coloro i quali intendessero di dedicarsi alla carriera superiore delle intendenze provinciali fossero tenuti a compiere prima due anni di tirocinio, per quindi subire un esame su tutte le parti della scienza amministrativa, e questo esame aveva luogo in Torino per opera di una Commissione presieduta da un consigliere di Stato.

Questo tirocinio di due anni era dunque uno stadio obbligatorio di tempo che l'individuo ammesso a percorrerlo doveva consecrare ad uno studio speciale, appositamente prefisso dal Governo, e che procurava per conseguenza allo Stato il beneficio d'abili impiegati, colla certezza della loro idoneità, escludendo ad un tempo l'arbitrio e le parzialità nella scelta.

All'obbligo di questa biennale applicazione allo studio, al

successivo cimento degli esami, che molto erano rigorosi e duravano talvolta più giorni, si aggiungeva il dovere di recarsi e rimanere presso quell'ufficio d'intendenza che veniva assegnato, ed era inoltre dovere della famiglia d'assicurare a quell'individuo un'annua pensione di lire 1600 che doveva per semestri anticipati versarsi nella tesoreria ond'essere per tal modo poi corrisposta al provvisto.

Tutte queste obbligazioni costituivano, come vede la Camera, un preventivo carico non indifferente a colui che volevasi dedicare alla carriera superiore delle intendenze, e se questo carico gli doveva poi fruttare un impiego, non fruttava esso in minor conto allo Stato per l'abilità che accertatamente acquistava colui che poi doveva servirlo.

Non pare pertanto che si possa muovere dubbio sul diritto che ha l'individuo posto in siffatta condizione di veder computato quel biennio di tirocinio negli anni del suo effettivo servizio: che se l'articolo 10 del progetto di legge pronunzia le parole di *titolo regolare al volontariato*, questo titolo nel caso concreto emerge materialmente sia dalla lettera di ammissione al tirocinio, sia da quella di destinazione presso l'ufficio d'intendenza in provincia che si assegnava a quel volontario, ma emerge principalmente ancora dall'esperienza e dalle prove d'idoneità che dava il volontario in virtù del subito esame.

Per queste ragioni e per quella (eziandio da valutarsi) che non si ammettevano al tirocinio se non coloro che avessero ottenuto i gradi accademici, per la considerazione poi soprattutto che servizio effettivo era ben quello che pel corso di due anni prestavasi dal volontario nell'ufficio in cui risiedeva, per la ragione infine che l'esperienza ha dimostrato come il tirocinio di cui si discorre abbia dato allo Stato ottimi impiegati, io penso e ravviserei giusto che li due anni di questo stesso tirocinio debbano computarsi a pro di coloro che hanno dovuto intraprenderlo e ciò nella occorrenza in cui si regola la loro pensione, la qual cosa è tanto più giusta in quanto che per fatto dei voluti gradi accademici e poi per quello dell'obbligatorio tirocinio biennale non hanno essi potuto cominciare la carriera che ai 25 o 26 anni.

Io dovetti muovere questa accidentale questione perchè non so veramente cosa richiegga il progetto di legge colle parole *titolo regolare*, espressione questa, come ognuno vede, molto vaga ed elastica; ma so bene e lo tengo per dimostrato che per riguardo agli individui posti nella condizione che ho già avuto l'onore di descrivere, debba intendersi per titolo regolare, per titolo sufficiente, quel documento il quale fa fede della loro ammissione ad un tirocinio che li obbliga per due anni ad uno studio prefisso, che li obbliga a subirne i rigorosi esami, e per soprappiù li obbliga a spese e costose traslocazioni.

Proporrei pertanto che ciò fosse espresso nell'articolo della legge.

**SAPPA, regio commissario.** Comincerò per rispondere alle osservazioni dell'onorevole deputato Mellana; la sua proposta sicuramente è giusta in principio, ed è talmente giusta che fu presa anche per base nel progetto stesso di legge; colle parole *titolo regolare* si è voluto appunto escludere quelle ammissioni le quali non costituiscano un vero titolo per la legge sulle pensioni, non si credette poi di poter definire questo titolo, pensando che fosse più appropriato il luogo della definizione sulle leggi di amministrazione, nelle leggi organiche dei diversi servizi, come già venne osservato nella tornata di ieri l'altro dall'onorevole relatore.

Lo stabilire in questa legge che il volontario debba essere nel novero di quelli che sono portati nelle piante organiche

degli uffizi non sembra cosa opportuna, e potrebbe facilmente condurre a qualche inconveniente, di modo che, ammettendo il principio che informa la proposta Mellana, che cioè il volontariato debba constare da un titolo che possa essere accertato e tale che non possa facilmente dar luogo a contemplare i servigi che non fossero regolari, non si crede però di poter ammettere che questo titolo debba constare in un decreto reale e neppure in una pianta, perchè le piante degli uffici possono comprendere il numero degl'impieghi, ma non possono essere un titolo per gl'individui ammessi; il titolo regolare sarà probabilmente una lettera del capo d'ufficio o del ministro, ma un decreto reale ad un volontario il quale in sè non è ammesso che ad esperimento, non pare adattato; ed in questa parte in credo che il deputato Mellana faccia qualche confusione; egli considera i volontari come impiegati i quali abbiano acquistato un diritto alla carriera; il volontario non lo ha questo diritto; colui che nel volontariato ha dato buona prova di sè ed ha potuto essere ammesso ad un impiego effettivo ha solamente una specie di diritto acquistato alla carriera, ma la qualità di volontario in sè non obbliga il Governo ad altro che ad ammettere quest'impiegato al tirocinio, per cui possa far prova di sè, della sua idoneità a proseguire la carriera.

Quindi non crederei che nemmeno vi possa essere il pericolo da lui temuto, che vengasi cioè a costituire a favore di questi volontari un titolo alla pensione, quando non fossero idonei, perchè se non sono idonei saranno rimandati senza nessun compenso.

Vengo ora alla parte che fu trattata dall'onorevole deputato Gerbino.

L'onorevole deputato parlò di certi aspiranti per la carriera superiore delle intendenze; egli dice che questi individui han fatto degli studi, si sono obbligati a sacrifici, ed è giusto tener loro conto di questo tempo.

Io distinguo il passato dall'avvenire. In quanto al passato, siamo d'accordo di fare un articolo, il quale riservi i diritti che erano già acquistati a termini delle leggi anteriori, dimodochè se questi volontari prima avevano ragione a che il loro servizio fosse computato, lo sarà, ben inteso, ma nei limiti della legge, la quale voleva che al volontariato fosse annessa la circostanza dell'età di 22 anni; ma io credo veramente che quegli impiegati di cui egli parla finora non avessero diritto a che il tempo passato in questo tirocinio fosse computato per il tempo della pensione: imperciocchè questi studi erano da essi fatti all'effetto di prendere un esame per essere ammessi a volontari; e chiunque deve percorrere una carriera per cui si esigono determinati studi, fa un tirocinio, e coloro che percorrono la carriera della magistratura debbono conseguire i gradi accademici, e dopo i gradi accademici sono obbligati a far la pratica presso un avvocato patrocinante, ma non si tien conto di questo tempo nel computo per la pensione. Non iscorgo quindi motivo per cui altrimenti si debba statuire rispetto agli impiegati che percorrono la carriera economica.

Nè vale il dire che i genitori furono astretti ad impiegare un notevole fondo per provvedere al mantenimento ed alla istruzione di questi giovani: imperciocchè anche i giovani che intendono percorrere la carriera militare, e massimamente ottenere un grado nelle armi speciali, stanno per molti anni nei collegi militari e cagionano non lievi dispendi ai loro genitori, senza che per tal ragione il tempo del tirocinio trascorso nei collegi venga loro computato come tempo utile per ciò che concerne la pensione.

Il progetto di legge richiede a tal'uopo l'età di 20 anni e la

qualità di volontario che sia accertata in modo che non si possa revocare in dubbio.

Ciò posto, o tali impiegati si troveranno in questa condizione ed avranno ragione che il tempo trascorso nel volontariato si computi loro per il conseguimento della pensione; od avranno soltanto fatto studi preparatori, ed allora non potranno godere di tale vantaggio.

**MELLANA.** Farò osservare all'onorevole commissario del Governo che la mia proposta non tende a far sì che tutti gli individui che sono ammessi in un ufficio nella qualità di volontari o supplenti debbano ottenere un real decreto, ma mira soltanto ad assicurare ai medesimi il compenso del volontariato e del tempo trascorso in qualità di supplente dietro una tabella fatta per decreto reale, a fine d'evitare che venga lasciato all'arbitrio del Ministero l'ammettere negli uffici il numero di volontari che esso crede: e ciò perchè a costoro si dà il diritto di computare il tempo del volontariato pel conseguimento della pensione.

Bisogna dunque che venga determinato qual numero di volontari possa essere ammesso a ciascun ufficio, e non lasciar questo all'arbitrio ministeriale, o di un capo d'ufficio che sia di ciò incaricato.

Io vorrei che solamente fosse questo tempo computato a quel volontario, il quale sarebbe entrato nell'ufficio dietro un punto stabilito per reale decreto, affine d'impedire lo arbitrio e l'aumento troppo grave di questi volontari, perchè quantunque affermi l'onorevole signor regio commissario che il volontariato non dà diritto all'impiego, certo è che quando un individuo ha ottenuto di stare due o tre anni in un ufficio, alla fine si suole poi impiegarlo, abbia o non abbia le doti richieste per coprire quell'impiego. Io non conosco esempio di volontario, il quale dopo avere passato alcuni anni in un ufficio non sia poi stato ammesso all'impiego. Io quindi ho voluto formulare la mia proposta affinchè non fosse travisata, in quantochè, lo ripeto, essa non tende a far sì che ogni individuo il quale entra volontario, debba entrarvi in forza di reale decreto, ma debba entrarvi soltanto quando si fa un posto vacante, e ciò fosse stabilito per mezzo d'una tabella riconosciuta per reale decreto.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Gerbino.

**SAPPA, commissario regio.** Io chiedo la parola per rispondere alle osservazioni fatte dal deputato Mellana, le quali non debbono passare inosservate, e nello stesso tempo per rispondere all'altra questione sollevata dal deputato Gerbino.

**GERBINO CARLO.** Parli pure; parlerò dopo.

**SAPPA, commissario regio.** Io farò osservare all'onorevole deputato Mellana, che altro è la pianta che è fissata per decreto reale, nella quale il Ministero deve naturalmente circoscrivere riguardo agli impiegati che accetta in un ufficio, altro è il diritto che si vuol dare ad un individuo che tenga un impiego dal Governo, di ripetere la pensione che gli compete.

Qui, che cosa vogliamo noi fare? Si vuole creare un titolo per l'impiegato; ogni impiegato che trasmette le sue carte per la liquidazione della pensione, bisogna che produca un atto dal quale consti che egli a quella data epoca da un'autorità competente venne accettato in qualità di volontario, nello stesso modo che è obbligato a presentare il brevetto da cui si debbe desumere la media del suo stipendio; altrimenti se si deve ricorrere a tutti gli uffici per riconoscere se ad una determinata epoca quel tale impiegato si trovava compreso nella pianta di un dato ufficio, io credo che la liquidazione delle pensioni lascierebbe sovente delle lacune. Qui si debbe

indicare quel solo titolo che l'impiegato deve produrre per accertare la data dei suoi servizi nel computo della pensione. Ora, questo titolo debbe essere nelle mani dell'impiegato, e l'impiegato non può avere nelle mani la pianta dell'ufficio.

**GERBINO CARLO.** L'onorevole regio commissario ci fa osservare che in sostanza gli anni di pratica sono richiesti anche per chi si dedica al patrocinio ed al notariato. . .

**SAPPA, commissario regio.** Ho solo parlato della magistratura.

**GERBINO CARLO.** Ma questi anni di pratica sono richiesti ugualmente per colui che viene ammesso al tirocinio del quale ho ragionato, ed allora oltre ad aver comune con un qualunque esordiente avvocato l'obbligazione della pratica, l'ammesso al tirocinio ha per soprappiù l'obbligo di due anni di studio oltre quello di subire gli esami. Aggiungete a questo le spese, la pensione che lo sopraccarica ancora e vedrete come la sua condizione sia tutta eccezionale, e ben altrimenti costosa e penosa. Ma v'ha di più: quando il Governo nel pieno esercizio della sua autorità ammette immediatamente un avvocato ad uno di quegli impieghi che sarebbero poi conceduti a chi dopo il tirocinio ha subito gli esami, la condizione di costui non si fa ella più eccezionale e più meritevole di riguardo? Poichè (noti bene la Camera) siccome dopo il re Salomone non vi ha nessuno che porti con sé la sapienza istintiva ed infusa, gli è chiaro che colui il quale senza un previo tirocinio viene direttamente ammesso ad un impiego che (come quello di amministratore) esige un lungo ed apposito studio, farà necessariamente in esso il suo apprendissage a spese dello Stato.

All'opposto, l'individuo assoggettato al tirocinio lo fa tutto a sue spese, e se non lo compie in modo da spuntare l'idoneità sotto le prove ed il cimento degli esami, il suo studio, le sue fatiche, i sacrifici fatti dalla famiglia sono un bel nulla e cose affatto perdute.

Il confronto adunque non regge, e quando non si chiede in sostanza se non che i due anni consunti nel tirocinio siano computati in favore di chi l'ha compiuto, e si dichiara per titolo regolare a pro suo quel documento che fa fede della sua ammissione al tirocinio, non si chiede in sostanza che un atto di pretta giustizia.

E quest'atto di giustizia (come ognuno vede) profitterà tanto più allo Stato, inquantochè, se il sistema del tirocinio è mantenuto, si animeranno i giovani ad intraprenderlo, quando vedranno che loro si tien conto dello studio, del tempo e delle spese che loro ha costato.

Io prego pertanto la Camera di non aver a male che io insista nella mia proposta.

**CAVALLINI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il signor Agnès ha presentato un emendamento all'articolo 8, del quale darò lettura:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dalla data della nomina dell'impiegato al suo primo impiego, coll'aggiunta del servizio prestato in qualità di volontario o di soprannumerario, e di cui consti con documento autentico.

« Non è computato il servizio prestato prima dei 21 anni di età. Quest'ultima disposizione però non è applicabile a quegli impiegati che andarono soggetti ad una ritenenza sul loro stipendio a norma dei provvedimenti della presente legge, purchè l'ammontare della pensione non ecceda rispettivamente il *maximum* fissato dagli stessi provvedimenti. »

L'emendamento del signor deputato Audisio, mantenendo

l'articolo tal quale è stato presentato dalla Commissione, soggiunge poi:

« Nel fissare la pensione di riposo il servizio prestato dagli impiegati in qualità di soprannumerari o di volontari non potrà calcolarsi pel tempo maggiore di 18 mesi. »

Come avrà veduto la Camera, tra questi emendamenti e quello proposto alla prima parte dell'articolo 8 dal signor deputato Mellana vi ha questa differenza essenziale, che quello del deputato Mellana è diretto a vincolare l'autorità del Governo nel nominare volontari e soprannumerari in numero che oltrepassi la pianta che sarebbe ordinata con decreto reale; mentre poi gli altri emendamenti sono tutti tendenti a stabilire qual sia il mezzo di prova che quegli che ricorre per la pensione debbe presentare intorno al suo volontariato. Quindi io credo che l'emendamento del signor deputato Mellana dovrebbe essere posto ai voti prima ancora che si entrasse in altre discussioni sopra gli altri emendamenti proposti, perchè è una questione affatto distinta ed affatto separata.

Domando se è appoggiata la proposta del deputato Mellana. (È appoggiata.)

La pongo ai voti.

**CAVALLINI, relatore.** Domando la parola.

**CAVOUR GUSTAVO.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Farei solo istanza che si discutesse la proposta del signor deputato Mellana, a cui do tutto il mio appoggio, ma colla riserva poi della redazione dell'articolo; vorrei cioè che, quantunque fosse votato l'emendamento del signor deputato Mellana, vi restasse luogo alla discussione intorno alla questione se sia necessario che l'impiegato abbia anche un titolo suo.

Se la Camera lo adotta, come mi pare vi siano troppe ragioni per farlo, si potrebbe combinare anche colle osservazioni del commissario regio, e coll'emendamento del deputato Agnès.

**PRESIDENTE.** Mi pare di avere spiegato abbastanza chiaramente che poneva ai voti la proposta del signor Mellana, appunto perchè è una questione affatto distinta e separata. Quantunque si voti la proposta del deputato Mellana, resta luogo alla discussione intorno agli emendamenti che versano sul modo di prova del volontariato.

**VALERIO LORENZO.** Si vota il principio, ma non la redazione.

**PRESIDENTE.** Si vota solo la proposta del signor Mellana che il volontariato non possa essere calcolato se non è a norma delle piante approvate con decreto reale.

**VALERIO LORENZO.** In tal caso rimarrebbe a discutersi un'altra questione, che è quella di vedere ancora se veramente il volontariato debba in avvenire essere contato; e tale questione rimarrebbe decisa dalla votazione che viene proponendo l'onorevole signor presidente.

**PRESIDENTE.** Questa è la prima sicuramente; finora non vi è nessuno che abbia proposto che non si debba calcolare nel computo degli anni per la pensione il tempo del volontariato da determinarsi.

**VALERIO LORENZO.** Io mi associo prima di tutto alla proposta dell'onorevole deputato Agnès, la quale mi par che tuteli l'avvenire dell'erario, lasciando intatti i diritti di giustizia.

Noi dobbiamo tutelare l'erario con tutte le nostre forze; le condizioni in cui questo si trova sono troppo deplorabili perchè da tutte le parti della Camera non si debbano fare i più grandi sforzi acciò le finanze vengano al più presto

possibile ridotte ad uno stato normale; ma a questa massima generale havvi una eccezione, ed è quella che detta la giustizia.

La legge non può avere effetto retroattivo; ora io pensando coll'onorevole deputato Agnès che debbano essere tutelati intieramente i diritti acquistati pel passato dagl'impiegati, credo che la Camera debba andare ben guardinga a costituire nuovi diritti per l'avvenire. E qui mi trovo in perfetta opposizione coll'onorevole deputato Gerbino.

L'onorevole deputato Gerbino stava testè leggendo un discorso, nel quale intendeva dimostrare come la legge facendo tener conto solamente del volontariato, ma non del tirocinio al volontariato medesimo, a coloro che aspiravano agli impieghi, avrebbe scoraggiate varie persone a darsi a questo tirocinio e quindi alla via degl'impieghi. E qui sono in perfetta opposizione con lui; io credo che la Camera non debba far animo ai cittadini a rivolgersi alla carriera degl'impieghi.

Pur troppo questa tendenza è già eccessiva; oramai non si considera più uomo quegli che non ha un impiego pubblico, oramai tutti vogliono avere uno stipendio ed un titolo, e da questa massima, pur troppo radicata, deriva un danno grandissimo non solamente per l'agricoltura, non solamente per i privati patrimoni, ma per l'erario pubblico, per la pubblica moralità, e specialmente per il carattere d'indipendenza che deve conservare il cittadino davanti al Governo.

Onde io penso che, rispettando rigorosamente i diritti acquistati, la Camera deve andar ben guardinga a costituire nuovi diritti per l'avvenire, e tenendo ben conto di questa esagerata, dannosa e pericolosissima tendenza che hanno tutti i cittadini a voler essere impiegati regi, non deve facilitare troppo la carriera degl'impieghi per l'avvenire.

Io credo quindi che tenendo conto del volontariato prestato anteriormente alla promulgazione della presente legge, non lo si debba più tenere per l'avvenire; e propongo che non solamente il tirocinio, ma anche il volontariato per l'avvenire non debbano dar titolo nè ad aumento d'impiego, nè a pensione veruna.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha la parola.

**CAVALLINI, relatore.** Io voleva appunto lamentare l'abuso che mi pare già da qualche giorno invalso in questa Camera, cioè di accennare sempre a diritti acquisiti dagli impiegati; quest'asserzione non è punto conforme al vero. Attualmente gl'impiegati civili non hanno nessun diritto alla pensione.

Questa dipende unicamente dal beneplacito del re, e non si può accordare se non se per circostanze affatto speciali, cioè per malattie che costituiscano l'impiegato nell'impossibilità di continuare o riassumere il servizio.

L'impiegato che non dimostra di essere ridotto in istato tale da non poter prestare per sovraggiunte malattie l'utile opera sua allo Stato non può inoltrare efficacemente la domanda per il conseguimento della pensione. Il regio brevetto del 21 febbrajo 1835 dispensa soltanto dall'obbligo di giustificare l'infermità quelli fra gl'impiegati civili che abbiano raggiunto l'età d'anni 72, oppure che abbiano un servizio di 45 anni. Ma altro è il dispensare dall'obbligazione di dimostrare l'impossibilità di continuare nel servizio, altro è sostenere che, una volta dimostrata tale impossibilità, l'impiegato abbia diritto alla pensione. L'accordare questa spetta alla volontà del principe. Le leggi ed i regolamenti al riguardo sono sì chiari che non ammettono veruna dubbiozza. Se ci limitiamo quindi a parlare di speranze fondate sulle leggi esistenti, di riguardi dovuti agl'impiegati, i quali entrarono in carriera prima di oggi, io non avrei nulla ad opporre. Ma il pretendere che tali

speranze, che tali riguardi abbiano a ravvisarsi quali veri diritti, è cosa tale che la Commissione non può assolutamente ammettere.

La Commissione ammette che sino ad un certo segno si possa, e forse anche si debba tenere conto delle disposizioni vigenti all'epoca in cui gli impiegati entrarono in carriera, ma non può parimente ammettere che agli impiegati civili si debbano conservare tutti i vantaggi che loro attribuivano i precedenti regolamenti, e che nello stesso tempo loro sieno conceduti tutti i benefizi che si propongono col presente progetto di legge.

Il brevetto del 1835 non accordava mai pensione agl'impiegati civili, tuttochè resi inabili per infermità a continuare o riassumere il servizio, se non giustificavano d'avere almeno 25 anni di servizio. L'articolo 2, già votato, di questo progetto di legge accorda il diritto alla pensione dopo 10 anni di servizio.

Questa disposizione è la più favorevole di tutte, mitiga il soverchio rigore del primo articolo, ed è tale che migliora d'assai la condizione dell'impiegato.

A termini del brevetto del 1835 la vedova che non era povera non poteva aspirare alla pensione. Secondo la nuova legge la vedova avrà diritto alla pensione per grandi che sieno le sue fortune.

Secondo lo stesso brevetto del 1835 la pensione non si accordava se non se a quella vedova povera, il marito della quale si fosse reso estinto in attività di servizio. Il nuovo progetto attribuisce il diritto alla pensione anche alla vedova dell'impiegato già collocato in riposo.

Secondo la legislazione attuale la vedova non poteva avere pensione alcuna se il matrimonio non datava da un quindicennio. La nuova legge attribuirebbe alla medesima il diritto alla pensione dopo due anni soltanto di matrimonio.

Col nuovo progetto la pensione della vedova non può essere mai minore del terzo di quella che spetterebbe al marito. Secondo la legislazione in vigore la pensione alla medesima può essere anche molto minore.

I regolamenti attuali non permettono che la prole fruisca di pensione alcuna oltre il quindicesimo anno di età. Il progetto della Commissione estende il diritto alla pensione sino all'età maggiorennne.

Questi ed altri vantaggi di non poca importanza verrebbero dalla nuova legge conceduti agl'impiegati civili, nè mi pare quindi il caso che la Camera debba preoccuparsi di qualche speciale disposizione legislativa anteriore la quale possa del pari ravvisarsi per avventura più favorevole ai pubblici funzionari. Si è al contesto del progetto che noi dobbiamo rivolgere la nostra attenzione; ed il complesso è tale certamente che migliora la condizione degl'impiegati civili; se non fosse così, la Commissione non ve ne avrebbe proposta l'accettazione.

Nè credo possano meritare molto riguardo i riflessi addotti dal deputato Gerbino; sembrami che egli abbia affermato che gl'impiegati di cui favellava furono ammessi in carriera siccome volontari con un titolo regolare.

Se così è la cosa, l'onorevole deputato si troverebbe in perfetto accordo colla proposta della Commissione.

Se non che non parmi che giustizia ed equità permettano che si venga qui a patrocinarne per gl'impiegati che percorrono la carriera che fu prescelta dall'onorevole preopinante, e nulla si pronuncii a favore di tutti gli altri impiegati. Se vi sono ragioni per gli uni, non ne mancano per gli altri; ed a noi corre lo stretto obbligo di tener conto delle circostanze di tutti indistintamente.

Se ci limitiamo ad introdurre speciali disposizioni per una categoria d'impiegati, corriamo certo pericolo di pregiudicare la condizione delle altre, il che non può essere nell'intendimento della Camera, nè dell'onorevole Gerbino.

È dunque più saggio partito quello di adottare una disposizione generale, applicabile ad ogni sorta di pubblici funzionari.

Scendendo a parlare della proposta del deputato Mellana, rammenterò che nella penultima tornata la Commissione ha già dichiarato che l'accettava siccome un principio utile per il paese, siccome un principio diretto ad impedire che si ammetta un numero di volontari maggiore di quello che sia dalla legge permesso. Però la proposizione, nei termini in cui è redatta, potrebbe forse, come notava il deputato Valerio, pregiudicare la posizione degli impiegati che già si trovano a servizio della patria.

Accettando quindi l'idea dell'onorevole deputato Mellana mi pare che si potrebbe ritenere l'articolo come è proposto dalla Commissione coll'aggiunta di queste parole: « Con che per l'avvenire l'ammissione abbia luogo entro i limiti della pianta. »

**VALERIO LORENZO.** Io ho domandata la parola.

**PRESIDENTE.** Permetta un momento. Come vede la Camera, la questione s'intralcia sempre più; ad una proposta ne succede un'altra, ed è perciò necessario di attenersi ad un certo ordine di discussione, altrimenti non si verrà a capo di nulla.

Cominciamo per dire che in quest'articolo si parla soltanto dell'avvenire; quanto ai diritti e alle speranze che gli impiegati possono avere acquistato in forza delle leggi e dei regolamenti anteriori, vi saranno disposizioni transitorie che definiranno la questione.

Dunque prima di tutto la Camera deve deliberare sulle questioni che riguardano l'avvenire; ora la prima tra queste è quella proposta dal deputato Valerio, che, cioè, d'ora innanzi nel servizio utile al conseguimento della pensione non sia calcolato il servizio prestato in qualità di soprannumerario o volontario.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**SAPPA, commissario regio.** È appunto su questa questione che io desidero di esporre alla Camera alcune considerazioni.

Lasciando da parte tutto quello che riflette i volontari passati, poichè la loro condizione sarà regolata nelle disposizioni transitorie, il deputato Valerio crede che d'ora innanzi non si debba computare il tempo del volontariato per le pensioni, ed io credo all'opposto che giustizia vuole che sia calcolato, giustizia relativa e giustizia assoluta; giustizia assoluta in quanto che il volontario è un impiegato il quale presta la sua opera in servizio dello Stato gratuitamente, ed io dico che se vi sono ragioni per dare un compenso a chi lavora con stipendio, vi è anche una ragione, se non superiore, almeno uguale, di dare un compenso a chi lavora gratuitamente.

Vi è poi una ragione di giustizia relativa, e questa consiste in ciò che i volontari si ammettono per lo più per la carriera superiore; per la carriera inferiore si entra in istipendio appena ammesso in ufficio, all'età di 20 anni; per la carriera superiore è necessario il grado accademico, poscia la pratica presso un avvocato patrocinante; ci vuole un tirocinio il quale sicuramente non è compreso nel calcolo del volontariato, ed è ciò appunto che ha maggiormente fissata l'attenzione di molti membri di questa Camera, i quali credettero

che fosse necessaria una misura diversa per questi impiegati, i quali venivano a conseguire questo grado di volontario ad un'età molto più avanzata che non molti altri impiegati; ed invero difficilmente si può essere accettato in un ufficio di pubblico ministero prima di 25 o 26 anni; ora il volontariato ha esso pure un periodo di parecchi anni, ed in magistratura non si può avere un grado prima di 30 anni; ognuno vede pertanto che se non si tien conto del volontariato si manca ad un principio di equità verso gli impiegati di cui si tratta.

Ove non si computi il volontariato agli impiegati di magistratura e delle così dette carriere superiori, necessariamente bisognerebbe accogliere quell'altra proposta che faceva il deputato Lione, cioè di stabilire una misura affatto diversa.

Ma se si vuole stabilire per principio unico di questa legge che una sola misura debba servire per tutti gli impiegati, mantenendo sempre quella tal proporzione che per i piccoli stipendi non si riduca di troppo il massimo e per i maggiori stipendi si faccia luogo ad una maggior riduzione; se si vuol tenere questo sistema è impossibile non ammettere il volontariato, poichè, ripeto, il volontariato è uno stato d'impiegato che non si comincia che ad un'età alquanto avanzata e che può durare per qualche tempo, dimodochè l'impiegato della carriera superiore è in una condizione fuori di proporzione con gli altri impiegati.

**VALERIO LORENZO.** Rimando all'epoca in cui verranno discusse le misure transitorie l'occasione di rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Cavallini circa la questione di giustizia per i diritti acquisiti degli impiegati per lo passato; egli mi pare che abbia troncato troppo leggiermente la questione quando parlava di beneplacito reale.

Egli non ha tenuto conto che una gran parte di questi impiegati, questo diritto lo hanno acquistato deponendo nelle casse dell'erario il 2 1/2 0/0 sui frutti dei loro stipendi e dei loro lavori; questo è un diritto vero davanti a qualunque legge di questo mondo.

Vengo alla questione attuale.

L'onorevole commissario regio sostenendo che gli anni di volontariato debbono essere calcolati agli impiegati in avvenire, per dare loro un titolo alla pensione, dice che egli è utile che lo Stato ricompensi quegli anni di volontariato, i quali sono anni di lavoro fatti gratuitamente al paese; nego che il volontariato sia un lavoro fatto gratuitamente al paese, imperocchè gli è questo uno stato che si può comparare a quello che è nel commercio e nell'industria lo stato dell'apprendista, vo' dire a quel tempo di tirocinio in cui il giovine che si applica al traffico od all'industria non solo non ritrae verun lucro, ma sovente deve pagare egli stesso.

Oltre di che il volontario non rende allo Stato, ma ne riceve anzi un beneficio, perchè esso in tal qualità si procaccia quelle cognizioni che in avvenire gli daranno un titolo per avere splendidi uffici e lauti stipendi.

L'onorevole commissario regio asseriva che d'ordinario il volontariato è richiesto per salire alle alte cariche.

Se le cose non sono mutate, dirò che per l'addietro, come mi consta, vi erano volontari in tutte le aziende, in tutti gli uffici in cui non erano richiesti gradi accademici, ed io conosco molti che hanno cominciato il volontariato all'età di 15 o 16 anni, e che ora sono impiegati distinti.

Ora, non essendovi una disposizione che per l'avvenire prescriva il volontariato soltanto per quelle cariche per cui sono richiesti i gradi accademici, nè ciò essendo vero per il passato, io non iscorgo il perchè il volontariato debba dare un titolo per conseguire una pensione.

E si noti ancora che il volontario, mentre riceve il beneficio dell'istruzione dallo Stato, nulla lascia nelle casse del medesimo, perchè non è sottoposto alla ritenuta, che è il solo titolo reale alla pensione che debbe essere contemplato nel corso della legge; tuttavia per questi 4 anni riceve il diritto ad una pensione maggiore; questa è una grave ingiustizia a danno dell'erario, la quale, ripeto, deve certamente essere cancellata dalla legge.

Io ho già detto quale sia il motivo essenziale che mi conduce ad emettere questa proposizione. I signori membri della Commissione hanno avuto in animo, da quanto ho udito, e con essi l'onorevole deputato Gerbino, di facilitare il tirocinio agli impieghi.

Io per parte mia non desidero che agli impieghi venga fatto novello invito; le attrattive per essere impiegato regio nel nostro paese non è necessario di accrescerle, chè desse son già troppe.

**SAPPA, commissario regio.** Io risponderò all'onorevole deputato Valerio che il confronto da lui fatto tra gli impiegati dello Stato e gli apprendisti di commercio punto, a mio avviso, non regge. Chi entra in una casa di commercio vi entra appunto per rendersi idoneo; ella è questa quasi una scuola che fa per abilitarsi nel commercio, mentre che il volontario di un impiegato in un ufficio non è un tirocinio, non è una scuola. Il volontario è accettato per la carriera della magistratura, per la quale ci vogliono i gradi accademici; quanto alla carriera superiore economica, il deputato Gerbino ha già risposto anticipatamente per me, poichè propone che gli studi che si fanno per poter prendere l'esame siano calcolati negli anni di volontariato. Io non vado sino a quel punto, ma quanto sostiene il deputato Gerbino proverà almeno che per percorrere la carriera economica si richiedono degli studi, si richiedono degli esami.

In quanto poi alla sua asserzione che in tutte le carriere vi sono dei volontari, io l'ammetto sino ad un certo punto; egli è vero che in tutte le carriere vi sono dei volontari, ma è vero altresì che nelle carriere di grado inferiore si accettano i volontari molto giovani, e questo è uno dei motivi per cui si è creduto di stabilire l'età di 20 anni, la quale è pure stabilita affinchè si abbia una presunzione che il servizio del volontario possa essere utile. Nel sistema del deputato Valerio è certo che la legge non dovrebbe tener conto di questo lasso di tempo che costituirebbe un vero *apprendizaggio*, come egli dice, ma nell'ipotesi mia, che è pur quella di molti altri membri della Camera, la legge deve tener conto di questi tirocinii, perchè non è tirocinio di studio, ma è esercizio di persona istruita che acquista pratica, e che intanto rende un reale servizio allo Stato.

**CAVALLINI, relatore.** Io non dirò che due parole per respingere la taccia che l'onorevole deputato Valerio ha voluto attribuire alla Commissione.

Il Ministero proponeva che il servizio non si computasse che dal 20° anno. La Commissione aveva invece proposto che il servizio non si computasse prima del 22° anno di età. Da questo fatto, aggiunto a quanto si contiene nel rapporto che fu distribuito, la Camera scorderà quali sono le vere tendenze dei membri che compongono la Commissione.

**VALERIO LORENZO.** La Commissione in ora accetta il progetto ministeriale che computa il servizio a 20 anni?

**CAVALLINI, relatore.** La Commissione lo accetta, ma non ritraffa tutto quanto ha accennato nella sua relazione; lo accetta per torre di mezzo il certo pericolo che gli impiegati abbiano a servire tutti per 42 anni, e non già per 40 anni soltanto, come stabilì la Camera col primo articolo.

Approfittandomi della parola che mi è accordata, credo bene di rettificare le cose esposte dallo stesso deputato Valerio per quanto spetta agli impiegati soggetti a ritenenza.

Questi non peggiorano punto di condizione colla nuova legge. Attualmente si commette una flagrante ingiustizia tra impiegati ed impiegati. Alcuni sono soggetti alla ritenenza, tutti gli altri ne sono esenti. La nuova legge estende a tutti il peso della ritenenza. La nuova legge se aggrava quindi la condizione degli impiegati che andavano immuni dalla ritenenza, non rende però peggiore quella dei pochi i quali già la sopportavano. Quindi gli impiegati sottoposti attualmente alla ritenenza non possono per nulla lagnarsi della nuova legge, se questa tende ad estendere a tutti gli altri il peso che prima essi soli sopportavano.

Ma qui non è tutto. Fa d'uopo ben notare che, a tenore delle leggi che regolano le pensioni degli impiegati sottoposti a ritenenza, le pensioni non possono accordarsi se non se dietro il beneplacito ugualmente del principe, e quello che più importa, se non se sino alla concorrenza dei fondi esistenti nelle casse di ritenenza.

Il fatto è positivo, e basta leggere le patenti, fra le altre del 20 settembre 1821 e 25 marzo 1822 per convincersene pienamente.

Ora è noto che i fondi delle casse di ritenenza erano ben lungi dall'essere sufficienti a far fronte al peso delle pensioni degli impiegati che alimentarono dette casse. Que' fondi non costituivano che il decimo, che il dodicesimo della somma necessaria per il soddisfacimento di tutte le pensioni.

Se il Governo si fosse limitato a concedere pensioni sino alla concorrenza del fondo delle casse di ritenenza, la maggior parte degli impiegati non ne avrebbe avuta alcuna.

So bene che il Governo, per sentimento di umanità non solo, ma per principio anche di pura giustizia, soleva accordare a tutti quegli impiegati la pensione, nello stesso modo che la concedeva a tutti gli altri che non erano sottoposti a ritenenza alcuna; ma se è vero che dagli abusi, dalla violazione della legge non è punto lecito argomentare, è pure certo che nessun diritto vero avevano alla pensione gli impiegati soggetti a ritenenza, e che tanto meno questi possono con fondamento querelarsi del progetto che si tratta ora di sanzionare.

**VALERIO LORENZO.** Se la Camera lo permette dirò ancora due parole in risposta all'onorevole Cavallini. Egli ha detto che pel passato le ritenenze non bastavano neanche al decimo delle pensioni; quello che è stato vero pel passato sarà vero ancora per l'avvenire, il 2 1/2 0/0 non darà che il decimo necessario per le pensioni. Pensi ora la Camera se colla proposta della Commissione, che vede nel volontariato un lavoro tutto a profitto degli impiegati e non dello Stato, si debba tenerne conto per dar loro diritto alla pensione in avvenire.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Credo di dover dare qualche spiegazione alla Camera, o, per meglio dire, richiamare la di lei attenzione sopra un punto importantissimo.

Io non esaminerò la questione se il sistema del volontariato sia utile o no nel suo complesso, esteso come è attualmente a tutti i dicasteri; forse, a mio avviso, in tal guisa non è opportuno; ma vi è un ramo di pubblica amministrazione in cui il sistema del volontariato non solo è utile, ma indispensabile, e sono le amministrazioni delle finanze. Se nelle aziende delle finanze e delle gabelle non vi fossero dei volontari, le spese d'amministrazione crescerebbero infinitamente perchè bisognerebbe aumentare di molto il numero degli im-

piegati retribuiti, e confidare ad impiegati inesperti certi uffici i quali non sono affidati ora che a persone le quali hanno compiuto un tirocinio di parecchi anni.

Quanto poi a ciò che riflette l'amministrazione delle finanze, io lo ripeto, il sistema del volontariato è economico ed opportuno. Io non credo poi che, qualora la Camera ammettesse il principio del diritto alla pensione dopo 20 anni di servizio, la questione del volontariato possa imporre un gravissimo sacrificio. Per ciò che riflette gl'impieghi delle finanze non si richiede certamente che gl'individui che aspirano a coprirli abbiano compiuto il loro corso scolastico, che siano cioè laureati. Non è necessario per far l'esattore, od anche l'insinuatore, che si abbiano riportati i gradi accademici.

*Voci.* Si richiede il baccalauro.

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.* Basta dunque il baccalauro. Ed io credo che sarebbe opportuno, anzi mi propongo di formolare un regolamento a quest'effetto, secondo cui quelli che aspirano alla carriera dell'insinuazione dovrebbero fare un corso speciale, come quelli che vogliono intraprendere la carriera del notariato. Ma questo corso può essere compiuto ai 19 anni, quindi molti si presenteranno al volontariato nell'età di 19 anni; così che io reputo che questa disposizione non produrrà grave peso alle finanze, oltre ad essere opportuna ad animare le persone che vogliono intraprendere quella carriera.

Anzi io vorrei che si fosse un po' più rigorosi nel mantenere questi individui nella condizione di volontari, poichè da alcuni anni il volontariato durava troppo poco. Ma quando venga stabilito con un regolamento, e che questo regolamento si faccia eseguire, e che in conseguenza il volontariato duri per lo meno tre anni ed anche quattro, io ritengo che le finanze ne trarranno un gran profitto, perchè si varranno dell'opera di giovani i quali dopo un anno sono già nel caso di rendere servizio alla cosa pubblica.

Perciò io vedrei mal volentieri che si adottasse la proposta dell'onorevole deputato Valerio, e non si volesse contare il tempo occupato nel volontariato o soprannumerariato nel computo degli anni che ci vogliono per stabilire il diritto alla pensione.

**CAVALLINI**, *relatore.* Se il signor ministro delle finanze ha patrocinata la causa de'suoi impiegati, a me corre l'obbligo di patrocinare quella di tutti gl'impiegati senza distinzione di sorta.

I volontari hanno diritto ad un riguardo per ciò solo che lavorano gratuitamente. Fra i volontari poi ve n'ha una categoria assai numerosa, che si raccomanda per sè a tutta la nostra sollecitudine; non vo' parlare di quelli dipendenti dal dicastero delle finanze, intendo riferirmi a quelli che aspirano agli importanti seggi della magistratura, alla tutela della quale è affidato il regime nostro costituzionale.

A termini delle leggi che sono in vigore nessuno può essere ammesso in qualità di volontario in uno degli uffici dell'avvocato generale, o fiscale generale, se prima non ha conseguito il supremo grado accademico della laurea, che d'ordinario non si ottiene prima del 22° anno di età e non ha posteriormente atteso alla pratica per due anni nello studio di un avvocato patrocinante e per un altro biennio nell'ufficio dell'avvocato dei poveri.

**BERTOLINI.** Basta un solo anno.

**CAVALLINI**, *relatore.* Domando scusa. Non basta sempre un anno.

La legge prescrive la pratica di un biennio tanto nell'uno quanto nell'altro caso. Questa è la regola generale. Il re poi

può per grazia sovrana accordare la dispensa per un anno, ma questa non si può concedere se non a quei giovani che vieppiù si sieno distinti nel corso degli studi.

Un giovane che ha dovuto applicarsi alla pratica prescritta, deve presumersi abbia acquistato un certo corredo di cognizioni, colle quali possa disimpegnare diversi affari nell'interesse dello Stato, e diffatti chi non è affatto ignaro dei lavori che vengono affidati a que' volontari renderà loro quest'atto di giustizia.

Ma quale è poi il compenso che dopo un anno, un biennio, un triennio, talvolta è loro riserbato? Que' giovani, per distinti che sieno per ingegno e per applicazione al lavoro, sono nominati assessori aggiunti, o giudici di mandamento in luoghi per lo più montuosi e fuori del consorzio della società: i primi con uno stipendio di lire 600, i secondi con quello di lire 1200. Questa è la meschina ricompensa che è loro riserbata.

E con questa bella prospettiva possiamo noi essere di tanta grettezza da diniegare ad essi il computo del volontariato, allora quando sia questione di determinare la loro pensione di riposo?

È vero che i volontari non sono soggetti a ritenenza, ma questo fatto vuole essere invece addotto a loro favore e non riforito a pregiudizio. Se non hanno stipendio, non possono per l'obbligo di ritenenza lasciarne certamente una parte allo Stato, ma perchè non fruiscono di uno stipendio, non si può ad essi denegare anche il beneficio della valutazione del tempo durante il quale prestano *gratis* la loro più o meno efficace opera a favore dello Stato.

Prego perciò la Camera a voler usare ai volontari quel riguardo, del quale li credette meritevoli la Commissione.

**AGNÈS.** Mi spiace di dover sorgere a parlare contro il sentimento che si è espresso sinora; ma io credo che non si possa altrimenti considerare il volontariato che come una condizione di ammissione all'impiego, perchè questo non è vero servizio. Stanno però tutti i fatti che sono stati rappresentati dal relatore della Commissione, ed è per questi stessi motivi che io aveva proposta all'articolo susseguente un'aggiunta la quale tendeva per l'appunto a far stabilire una disposizione per quegli impiegati, i quali debbono ottenere gradi accademici, e che quindi entrarono molto più tardi nel servizio.

Nella magistratura, per esempio, sono ben rari i casi in cui uno principii il suo servizio ai 25 anni, e quindi l'eccezione che si è fatta in favore dei professori la stimo pure applicabile ai magistrati come anche a tutti quegli impiegati che debbono conseguire i gradi accademici od un diploma, od il notariato, il quale, come si sa, non si può conseguire che ai 25 anni.

Opino perciò che non sia il caso di contare per alcuni impieghi il volontariato, ma che si debba aggiungere il tempo passato in questo per quegli impiegati che debbono conseguire i gradi accademici od il notariato.

**PRESIDENTE.** Porrò prima ai voti la proposta del signor Valerio.

Quelli che intendono che nel servizio utile al conseguimento della pensione per l'avvenire non debba essere computato il servizio prestato in qualità di soprannumerario e di volontario, vogliano alzarsi.

(La Camera non approva.)

Dopo questa proposta io crederei che dovrebbe venire in discussione quella del deputato Audisio, la quale determina un periodo di tempo per cui il volontariato può essere preso in contemplazione.

Questa proposta è così concepita:



« Nel fissare la pensione di riposo, il servizio prestato dagli impiegati in qualità di soprannumerario o volontario non potrà calcolarsi per un tempo maggiore di 18 mesi. »

Do la parola al deputato Audisio per sviluppare la sua proposta.

**AUDISIO.** Secondo me vi sarebbe molto a dire in proposito di quest'articolo nella parte in cui vi si propone che il servizio utile al conseguimento della pensione debba computarsi dal giorno in cui l'impiegato sarà stato dal Governo nominato al suo primo impiego, od ammesso nella qualità di soprannumerario o di volontario.

Ed infatti, il tempo dall'impiegato passato in qualità di volontario o soprannumerario non essendo altro in sostanza fuorchè una specie di tirocinio che gli fu indispensabile per abilitarsi ad ottenere l'impiego cui aspira e percepirne lo stipendio, è evidente che non dovrebbe venirgli computato; riconosco però io stesso che qualora si applicasse questo principio in modo assoluto, ne deriverebbe per quei giovani volontari, massime per i soprannumerari, una specie d'ingiustizia; ma per altra parte vi sarebbe un'altra ingiustizia maggiore della prima, qualora le regie finanze fossero costrette a pagar loro la pensione di riposo per tutti indistintamente gli anni da essi passati in tale tirocinio.

Prevedo che mi si osserverà che non dipende dai medesimi di essere più o meno presto ammessi all'effettività, ed in massima io lo ammetto; se non che ve ne sono anche moltissimi i quali vi sarebbero stati ammessi molto prima che nel furono se durante il loro tirocinio avessero dimostrato maggiore attitudine od almeno maggiore assiduità al lavoro, e si nell'una come nell'altra delle due ipotesi non è giusto sicuramente che le regie finanze, al cui interesse incombe alla Camera di vegliare, sian costrette a corrispondere ai medesimi la pensione di riposo anche durante il tempo in cui, attesa la poca loro attitudine o poca assiduità, i loro servigi si resero più o meno inutili allo Stato.

Ed è per tale riflesso che credo opportuno di proporre un emendamento avente per iscopo che nel fissare la pensione di riposo degli impiegati, il servizio da essi prestato nella qualità di soprannumerari o volontari non potrà calcolarsi per tempo maggiore di 18 mesi.

**SAPPA, commissario regio.** Io non ho potuto ben afferrare le osservazioni proposte dal deputato Audisio sviluppando il suo emendamento; però io credo che questa sua proposta non sia accettabile, perocchè, ammesso il principio che a chi presta un servizio gratuito è giusto che almeno almeno questo servizio gli sia computato per la pensione, il restringere questo principio sarebbe un'inconsequenza ed un'ingiustizia.

La disposizione che si vorrebbe ammettere pel volontariato se è possibile l'applicarla senza una grave ingiustizia per quelli che vogliono intraprendere carriere inferiori, diverrebbe molto ingiusta per quelli che vogliono seguire la carriera della magistratura, per la quale si richiedono molti studi e molto tempo, e tanto più che questi volontari è difficile che nel termine di 18 mesi possano pervenire in effettivo all'impiego cui aspirano.

Lo stipendiare tutti i volontari a un dato termine non mi par possibile; gli impieghi si danno quando ce ne sono dei vacanti e non si può obbligare il Governo a promuovere un volontario entro 18 mesi.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del signor Audisio che il servizio di volontario e di soprannumerario non possa computarsi oltre a 18 mesi.

(È appoggiata.)

**AUDISIO.** Ho chiesta la parola per fare qualche osserva-

zione in risposta a quelle dell'onorevole signor regio commissario.

Il medesimo in sostanza dice che adottandosi il suo emendamento, il Governo sarebbe per così dire obbligato ad ammettere all'effettività sì i volontari che i soprannumerari in un'epoca in cui per insufficiente tirocinio il loro servizio sarebbe non solo inutile, ma pregiudizievole allo Stato; ed io lo ammetto se realmente tale fosse la conseguenza necessaria del mio emendamento; ma la supposta obbligazione del Governo non esiste, nè può esistere pel medesimo. Il margine di 18 mesi mi pare sufficiente, perchè i volontari e massime i soprannumerari, qualora essi sian realmente dotati di attitudine e buona volontà, ottengano la dovuta effettività e supponendo che possano presentarsi casi individuali, in cui, indipendentemente anche dall'attitudine e buona volontà, il volontariato ed il soprannumerariato debba protrarsi per maggior tempo, casi questi probabilmente rarissimi; pure, siccome alla fin del conto il Governo non ha alcuna positiva obbligazione in proposito, ne segue che questo non potrebbe sicuramente venir accusato d'ingiustizia, quando che nell'ipotesi da me supposta e pur troppo frequentissima, l'ingiustizia derivante per le regie finanze sarebbe certa e certissima.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Audisio la quale tende a stabilire che non sia calcolato il servizio dei volontari e dei soprannumerari oltre i 18 mesi.

(Non è approvata.)

Ora verrebbe la proposta del signor Mellana, la quale tende a stabilire che il servizio dei volontari e dei soprannumerari che lo presteranno debba solo calcolarsi dal giorno in cui la loro nomina sarà fatta per decreto reale.

**CAVALLINI, relatore.** La Commissione aveva proposto un emendamento che si avvicina a quello del deputato Mellana.

**SAPPA, commissario regio.** Io non crederei che questa aggiunta si possa adottare; il motivo l'ho già detto e lo esprimerò più chiaramente se potrò.

Io sul principio sono d'accordo che il Governo non deve accettare volontari più di quelli che siano in pianta: ammetto anche il principio che nelle leggi che regolano l'amministrazione dello Stato conviene fissare questo numero; ma credo che stabilire per principio in questa legge che quel volontario il quale deve far valere il suo titolo d'ammissione per l'oggetto della pensione debba poi ancora provare che quaranta anni in addietro il capo d'ufficio non ha ecceduto i limiti che gli erano prefissi dal decreto reale, sia cosa pressochè assurda e credo che coloro che avranno il carico di liquidare queste pensioni avrebbero in tal ipotesi molto da fare, e probabilmente questa non sarebbe una cautela efficace, poichè sarà quasi impossibile il rintracciare dopo 40 anni se i capi d'ufficio non hanno ecceduto il limite prescritto.

**CAVALLINI, relatore.** Io voleva osservare, in appoggio della proposta del deputato Mellana che è identica a quella della Commissione, che vi sono uffici in cui il numero dei volontari è appunto stabilito dalla pianta. Negli uffici generali, per esempio, avanti il magistrato d'appello di Casale, di Torino e negli altri simili è prescritto il numero dei volontari, ed il Governo non può opporsi a che questo sia stabilito in tutti gli altri impieghi, essendo un provvedimento di cautela il quale tende a far sì che non si aumenti il numero degli impiegati oltre il necessario.

**MELLANA.** Accetto l'emendamento della Commissione e faccio osservare al commissario del Governo che si potrebbero aggiungere le parole: « e nominati a norma delle tabelle attuali; » allora quando vi sia questa espressione nella legge,

non farà bisogno dopo 40 anni fare delle grandi ricerche, essendo ritenuto il titolo per cui fu nominato, al quale sarà anche annessa questa circostanza che dovrà essere per l'avanti indispensabile perchè sia nominato un impiegato.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta della Commissione che porta questa condizione nel computo del volontariato « con che l'ammissione abbia avuto luogo entro i limiti della pianta approvata con decreto reale. »

(È approvata.)

Ora metto in discussione l'emendamento del signor Agnès con queste modificazioni che furono già votate:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dalla data della nomina dell'impiegato al suo primo impiego coll'aggiunta del servizio effettivamente prestato in qualità di volontario o di soprannumerario, con che l'ammissione abbia avuto luogo entro i limiti della pianta approvata con decreto reale e consti da documento autentico.

« Non è computato il servizio prestato prima del 22<sup>mo</sup> anno di età. »

La parola è al deputato Agnès per lo sviluppo della sua proposta.

**AGNÈS.** Brevi parole basteranno per isviluppare il mio emendamento.

Io credo che sia opportuno di fissare il punto di partenza per la giubilazione. Questo è la data della prima nomina all'impiego.

Siccome dal progetto della Commissione e da quello del Governo si richiederebbe un titolo d'ammissione, ho proposto a tal uopo un emendamento. Io faceva presente che vi erano volontari i quali non avevano propriamente titolo d'ammissione, come sarebbero quelli che erano entrati negli uffici sotto il Governo francese.

Ora giova notare che in allora non v'era titolo di ammissione per quelli che erano ricevuti specialmente negli uffici del procuratore generale, poichè venivano ammessi verbalmente. Per tal ragione io ho proposto il mio emendamento, affinchè non si debba più partire dalla data dell'ammissione al volontariato, ma si possa provare il medesimo in qualunque modo che presenti guarentigie.

V'è ancora un altro motivo: ove si voglia far partire la data del diritto alla pensione dall'epoca dell'ammissione a volontario, si farà un'ingiustizia, perchè se questo volontario si fosse fermato per alcuni anni in un ufficio senza punto applicarsi al lavoro, del che abbiamo molti esempi ed al sortire da quell'ufficio avesse ottenuto un certificato il quale rimonta sempre all'epoca del suo ingresso, ciò sarebbe causa senz'altro di una grave ingiustizia, poichè chi avrebbe male servito e male lavorato acquisterebbe sopra gli altri un vantaggio di tempo nella pensione.

L'effetto del mio emendamento non è che di provare il servizio attivo. In quanto alla data dell'età richiesta di 22 anni, io non ho più nulla ad aggiungere all'esposto della Commissione, nè ho difficoltà di adottare anche l'età di 20 anni, riservandomi però quando cadrà in discussione detto articolo di fare una proposta d'aumento di tempo per quegli impiegati i quali percorrono una carriera per entrare nella quale richiedesi il conseguimento della laurea.

Credo da ultimo che sia cosa ingiusta il far perdere quel tempo agli impiegati che fossero stati ricevuti nell'impiego prima dei 20 anni; dal momento che sono stati ammessi all'impiego, sono stati soggetti alla ritenuta del 2 1/2 0/0; quindi io credo che la mia proposizione di computar loro nella pensione quel tempo sia tutt'affatto conforme alla giustizia.

**SAPPA, commissario regio.** Pare che le proposte dell'onorevole preopinante s'aggirino su diversi punti: alcune riflettono i diritti acquistati dagli impiegati che sono attualmente in carriera, e qui siamo d'accordo di rimandare tal questione al titolo delle disposizioni transitorie; le altre riflettono l'età: a questo riguardo è da osservare che la Camera avendo ammesso il limite di 40 anni, ha implicitamente ammesso quello di 20 anni come base per computare il servizio del volontario.

Mi pare che lo stesso preopinante sia in questo caduto di accordo con noi; egli si è solo riservato di proporre un'eccezione in favore dei laureati, ma io credo che dal momento che si è ammesso il volontariato come tempo utile pel computo del servizio non si debbano fare eccezioni nè per laureati, nè per quelli che nol sono; il principio è generale ed eguale per tutti; quello poi che credo nemmeno ammissibile si è quell'eccezione ch'egli vorrebbe qui introdurre riguardo a quegli impiegati che furono accettati volontari in modo non conforme alle leggi vigenti.

Questi impiegati ammessi con sole dichiarazioni verbali non possono, a termini delle leggi attuali, avere alcun diritto a pensione, quindi non è ammissibile il principio enunciato in proposito dall'onorevole preopinante, il quale, mentre tende a stabilire sovra basi ristrette il computo degli anni di volontariato per l'avvenire, vorrebbe ampliare le circostanze favorevoli riguardo a quelli che entrarono per lo passato in carriera.

Trovo poi oltremodo difficile l'accertare dopo un periodo di 40 anni l'attività o la negligenza di ogni singolo impiegato nel principio della sua carriera. Ho già rappresentato alla Camera la difficoltà di verificare se la pianta fosse veramente conforme al numero dei volontari che erano a quell'epoca; ma in quanto al verificare quale fosse la diligenza di un impiegato 40 anni addietro, cioè all'esordio della sua carriera, io sfido l'onorevole preopinante a tracciare le norme per queste indagini.

**AGNÈS.** Io non intesi parlare di quegli impiegati i quali hanno 40 anni di servizio. Intesi invece ed intendo far parola di quei volontari i quali vengono ammessi all'impiego.

Certamente il volontario studioso ed esperto sarà promosso più presto dell'inetto e del pigro; ciò non ha che fare. Ma, dico io, entrando all'impiego sarebbe d'uopo che si procurasse un documento del servizio prestato. È in questo senso che io intesi parlare.

**PRESIDENTE.** La proposta del signor Agnès, quanto al primo paragrafo, non è altro che una diversa redazione di quanto fu già in massima votato dalla Camera.

Perciò non vedo che a questo riguardo vi possa più essere discussione.

Il secondo paragrafo poi il quale porterebbe: « Non è computabile il servizio prestato prima del 22<sup>o</sup> anno di età, » era già stato proposto dalla Commissione; ma poi, avuto riguardo alla richiesta di 40 anni di servizio, essa aderì alla proposta fatta dal Ministero.

Dunque sarebbe soltanto su questo secondo paragrafo che potrebbe cadere ancora la discussione.

Pongo ai voti il primo paragrafo. (*Vedi sopra*)

**CAVALLINI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha la parola.

**CAVALLINI, relatore.** Se l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Agnès è eguale a quello proposto dalla Commissione, non vedrei ragione alcuna per cui lo si debba porre ai voti a preferenza di questo.

L'esperienza quotidiana dimostra che il sistema degli emen-

damenti improvvisati conduce non di rado ad introdurre inesattezze nelle leggi che vogliono essere evitate, e talvolta a dare alla legge stessa una portata diversa da quella che vi si vorrebbe attribuire.

In favore della proposta della Commissione sta, se non altro, la presunzione di una più minuta e profonda disamina.

Se pertanto l'emendamento del deputato Agnès, di cui la Commissione non ha potuto sinora ben comprendere tutto il significato, è conforme alla proposta della Commissione, io pregherei l'onorevole preopinante a volerlo ritirare.

Se fosse dissonante, pregherei il signor presidente a concedermi la parola per combatterlo.

**PRESIDENTE.** La diversità è questa, che invece di dire « con titolo regolare, » come è proposto dalla Commissione, l'emendamento Agnès stabilirebbe: « Che consti da documento autentico. »

Pongo ai voti questo primo paragrafo coll'emendamento del deputato Agnès.

(La Camera approva.)

Ora viene il § 2° così concepito:

« Non è computato il servizio prestato prima del 22° anno d'età. »

La parola è al signor Michelini.

**MICHELINI.** Ora che si sono fatte molte agevolezze a favore dei volontari, mi pare che si potrebbe ristabilire la cifra di 22 anni che già era stata proposta dalla Commissione, emendamento che poscia ha ritirato aderendo alla proposizione del Ministero. Forse la Commissione mi dirà che essa non aveva proposta l'età di 22 anni se non dopo avere diminuito di due anni il tempo di servizio necessario per conseguire la pensione. Ma in tal caso io risponderai che non è solamente il *maximum* dei servizi, nè il *maximum* dell'età che dà luogo a queste pensioni di riposo; vi sono altri casi nei quali si fa luogo a pensioni, ed ai quali si dovrà applicare l'articolo che stiamo discutendo.

Ora, per tali casi mi sembra troppo immatura l'età di 20 anni dalla quale si abbia a computare il servizio.

Spero che a questa mia proposta assentirà il ministro Cavour, al quale spetta più specialmente tutelare l'interesse delle nostre povere finanze.

Il mio emendamento consiste nel sostituire la cifra 22 alla cifra 20.

**CAVALLINI, relatore.** La Commissione appunto ha ritirato il suo emendamento, perchè aveva proposto che la durata del servizio fosse di 38 anni. Ora che fu approvata la proposta ministeriale, con cui la durata del servizio è estesa a 40 anni, non pare equo il richiedere che gl'impiegati che prestano un servizio dall'età di 20 anni, da quell'età in cui il servizio può essere assai efficace ed utile, abbiano a lavorare non già per 38 o per 40 anni, ma per 42, ed essere perciò collocati in condizione deteriore degli altri.

Nè vale il dire che a mente dell'articolo 2 già votato gl'impiegati possono aver diritto alla pensione di riposo anche prima di aver prestato un servizio di anni 40. Prego l'onorevole Michelini a non iscordarsi che di quel beneficio non possono godere se non se gli impiegati, i quali o vengono d'ufficio collocati a riposo, o vi sono posti per motivi di salute che li renda incapaci a continuare od a riassumere il servizio. Di quella disposizione non possono profittare gl'impiegati validi.

Lo prego pure a non dimenticare che, secondo l'economia del progetto, l'ammontare della pensione è regolato dal numero degli anni di servizio, dimodochè riesca maggiore o mi-

nore, secondo che sia più o meno lungo il servizio prestato; dal che avviene che gl'impiegati hanno interesse che loro siano computati tutti gli anni di servizio, quando pure non possano conseguire il massimo limite che è dai posteriori articoli del progetto di legge determinato.

**VALERIO LORENZO.** Faccio osservare che venne stabilito dalle discussioni precedenti che i diritti degl'impiegati attualmente in funzione sono riservati, e verranno discussi in un articolo transitorio che l'onorevole regio commissario presenterà in fine di questo progetto di legge. Perciò non hanno più fondamento, secondo me, i rimproveri fatti dall'onorevole relatore della Commissione alla proposta del mio amico deputato Michelini.

Non si lede verun sentimento di giustizia. Quelli che vorranno per l'avvenire; cioè dopo la pubblicazione della presente legge, quando essa abbia avuto la sanzione del Senato e la sanzione sovrana, entrare in una data carriera, sapranno che il loro lavoro non verrà computato per dar loro un diritto alla pensione se non se dall'età di 22 anni, e che vi vorranno 40 anni per poter ottenere la pensione intiera.

Quelli che troveranno in avvenire troppo gravose queste condizioni non si presenteranno; quelli invece che anche sotto tali condizioni considereranno una carriera come tale da presentare un avvenire abbastanza lusinghiero, si presenteranno.

Quindi non vedo perchè si possa dire che la proposta Michelini leda la giustizia, dacchè quelli ai quali è applicata sapranno che questa condizione c'è, e l'avranno volontariamente accettata.

**MICHELINI.** L'onorevole relatore diceva che la mia proposta aggrava la condizione degli impiegati. Per verità non è mio intendimento di renderla migliore perchè già la credo buona abbastanza, e me lo dimostra il gran numero dei candidati ad ogni impiego governativo. Ma la mia proposta tende a migliorare la condizione dei contribuenti, ai quali poco si pensa.

Egli diceva inoltre che essendosi aumentato di due anni il servizio utile per la pensione, portandolo da 38 a 40 anni, ragion vuole si diminuisca di due anni la data della partenza per il computo. Ma oltre a questo *maximum* dei 40 anni, vi sono molti altri casi in cui si ha diritto ad una pensione, non già intiera, ma parziale, e questo diritto comincia a computarsi dall'età che siamo per determinare; mantengo quindi la mia proposta.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** L'onorevole deputato Michelini avendo invocato il mio appoggio, debbo necessariamente prendere la parola.

Mi rincresce però di non poter assecondare il suo invito, e di dover anzi oppormi alla sua mozione.

Nella tornata di ieri l'altro io ho dichiarato che mi sarei opposto a qualunque proposizione che tendesse ad allargare le basi dell'attuale progetto di legge; ma non ho con ciò assentito all'accettazione di tutte quelle altre che tendessero a restringerlo di troppo, tanto più quando queste proposte potrebbero condurre, non voglio dire all'ingiustizia (perchè questo sarebbe un contratto tra l'impiegato e lo Stato), ma certo contro le regole dell'equità.

La questione di sapere se si debba fissare all'anno 22° l'epoca dalla quale debba contare il servizio utile dell'impiegato, secondo me, dipende dal determinare se un impiegato può rendere veri servizi prima dell'età di 22 anni. Ora io credo incontrastabile che si possa già servire utilmente prima di quell'età.

Pitt era primo ministro a 21 anni. Si può essere un discreto scritturale e più che mediocre esattore anche a 21 anni.

Ora io non capisco perchè i servizi prestati in questa verdissima età, nella quale si può fare almeno quanto si fa in età più avanzata, non abbiano da essere valutati per gli impiegati.

Quindi non esito a dire che preferirei accrescere il numero degli anni richiesti pel conseguimento della pensione, che non allontanare l'epoca dalla quale conti il servizio utile.

Mi pare che sia un principio di equità il dichiarare ad un impiegato che dal giorno in cui egli serve lo Stato, questo servizio gli sarà contato per la pensione di riposo.

Io debbo perciò con molto mio rincrescimento oppormi alla proposta dell'onorevole deputato Michelini, ripetendo che sarò con lui consenziente ogniquale volta egli si opporrà alle proposte che avrebbero per iscopo di allargare le basi dell'attuale progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bosso ha la parola.

**BOSSO.** Ho domandata la parola per appoggiare la proposta che il volontariato non si debba contare se non dal giorno in cui l'impiegato compie l'età di 22 anni.

Io sono indotto ad appoggiare questa proposizione perchè vedo ovunque una smania di ottenere impieghi regii, e talvolta all'età di 15 o 16 anni. Da ciò ne consegue che non si cura più dai parenti di far continuare i loro figli negli studi universitari, in istudi forti, senza dei quali non possono poi progredire con frutto nella carriera degli impieghi a cui sono destinati.

Questo è il principale motivo pel quale opino che sia limitata all'età di 22 anni l'età nella quale cominci ad essere computato il servizio sul quale devesi poi basare il diritto di una giubilazione.

**CAVALLINI, relatore.** Non si tratta di computare il servizio dell'impiegato che abbia l'età di 15 o 16 anni, ma di quello soltanto che abbia raggiunto l'anno ventesimo. Esiste quindi una non lieve differenza di un quinquennio tra il caso proposto dal deputato Bosso e quello di cui nel progetto della Commissione.

Il signor ministro delle finanze ha poi vittoriosamente, a mio avviso, combattute le osservazioni del deputato Lorenzo Valerio.

Certamente la Camera è libera di stabilire piuttosto un termine che un altro; e dal momento che fosse fissato il termine di 22 anni, gl'impiegati che entrassero in servizio dopo la promulgazione di questa legge non potrebbero lagnarsi quando loro si applicassero le disposizioni di questa legge vigente al momento della loro ammissione alla pubblica carriera.

Ma qui non è punto questione di pura ed assoluta giustizia, bensì, come rettamente osservava il signor ministro delle finanze, è questione d'equità e di convenienza. Ritengo che quando si tratta di discutere una legge di tale e tanta importanza quale è questa, i principii di equità e di convenienza vogliono pure esser presi in considerazione; si tratta di una classe molto ragguardevole di cittadini, si tratta di migliaia d'impiegati i quali possono e debbono prestare il valido loro concorso per giungere alla meta che ci è prefissa. È nostro interesse, è nostro debito di renderceli affezionati, per quanto le circostanze critiche in cui versiamo di mano in mano ce lo permettano. E faremo atto veramente utile al paese se useremo loro quel trattamento decoroso, che la posizione speciale dei medesimi imperiosamente richiede.

**QUAGLIA.** Io prego la Camera a voler osservare che negli

impieghi vi sono due carriere: l'alta e la bassa carriera. Questa legge riguarda gl'impiegati tanto dell'una che dell'altra, nelle quali molti entrano nell'età di 20 anni ed anche prima, ed ai quali si deve applicare il principio portato in questo articolo di legge. Se questi impiegati i quali entrano in carriera prima dell'età che si vorrebbe stabilire, prestano un servizio utile, secondo me, per essi dovrebbero computare questo loro servizio; di modo che io appoggio il principio di computare il servizio dall'età di 20 anni.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti la proposta del deputato Agnès, appoggiata dal deputato Michelini, di non computare il servizio che dal 22° anno d'età.

**AGNÈS.** Io la ritiro.

**MICHELINI.** Ma io insisto.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti la proposta della Commissione per fissare il limite all'anno vigesimo.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo 9.

(È approvato.)

#### **PRESENTAZIONE DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE.**

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti progetti di legge:

1° Per alcune modificazioni allo Statuto della Banca nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 356.)

2° Per alcune modificazioni alla tariffa doganale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 422.)

3° Per approvare la costruzione di una strada di ferro da Torino a Susa. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 434.)

4° Per alcune modificazioni alla legge relativa alle società anonime di assicurazione, tanto nazionali che estere. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 403.)

5° Per la riforma delle gabelle accensate. (*Oh! oh! Bene!*) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 364.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge.

#### **SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI DI RIPOSO AGL'IMPIEGATI CIVILI.**

**PRESIDENTE.** Ora verrebbe l'articolo 10 del progetto di cui vuoi continuare la discussione, così concepito:

« Il tempo del servizio prestato in uno degl'impieghi indicati nella tabella unita alla presente legge sarà aumentato di un quinto. »

La tabella di cui si parla è la seguente:

« *Ministero degli esteri.* Corrieri.

« *Ministero delle finanze* (Gabelle). Commissari di brigata — brigadieri — sotto-brigadieri — preposti delle dogane. — Impiegati nelle saline in Sardegna.

« *Ministero dei lavori pubblici* (Strade ferrate). Macchinisti — scaldatori — guarda-tender. »

Il signor Agnès propone a quest'articolo un'aggiunta così espressa:

« Sarà accresciuto di un decimo il tempo di servizio prestato in un impiego, alla cui ammissione richieggonsi gradi accademici o l'età di anni 25. »

**SAPPA, commissario regio.** Io credo che nel sistema di questa legge, appunto col computo del volontariato negli anni

di servizio, si sia abbastanza provveduto a tutte le carriere senza introdurre una disposizione di questa natura; sarebbe d'altronde difficile nell'esecuzione; non saprei come si potrebbe stabilire in modo assoluto che una carriera cominci a 25 anni.

Le carriere superiori in genere richiedendo studi appositi, non si possono intraprendere che ad un'età più inoltrata; ma non la sola magistratura è in questo caso, dimodoché entreremmo in una difficoltà grandissima; io credo che la legge provvede abbastanza, soprattutto col computo del volontariato, senza fare un'eccezione in favore di questi magistrati. Quindi mi oppongo alla proposta aggiunta.

**AGNÈS.** Credo che la mia proposizione non sia indiscreta per accrescere solo di un decimo il tempo di servizio prestato nella magistratura od in altre carriere in cui è necessaria una laurea od un'età di 25 anni. Quando hanno 36 anni se ne computano 40; l'aumento non è che di 4 anni, e 4 anni sono pur poca cosa per quegli impiegati che hanno d'uopo dei gradi accademici.

C'è bensì chi dice: si computa già il tempo del volontariato.

Ma, signori, tutti sanno pure che nella magistratura prima anche d'incominciare il volontariato, oltre la laurea, bisogna fare due anni di pratica presso un avvocato patrocinante; dopo la pratica bisogna fare un anno presso l'avvocato dei poveri, e sono sempre tre anni perduti prima del volontariato: a 20 anni, che è il più presto, la laurea, poi tre anni di pratica fanno 23 anni. Dunque mi sembra che non sia poi indiscreta la mia domanda di fare a questi impiegati l'aumento di un decimo sugli anni di servizio.

**PRESIDENTE.** Debbo avvertire la Camera ch'essa non è più in numero. Sciolgo quindi l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge per le pensioni di riposo agli impiegati civili.

Relazione di petizioni.

## TORNATA DEL 20 MARZO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni di riposo agli impiegati civili — Approvazione della prima parte dell'articolo 10 — Aggiunta del deputato Agnès — Parlano i deputati Sappa, commissario regio, Valerio Lorenzo, Cavallini, relatore, ed il ministro delle finanze — Approvazione dell'emendamento e degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 — Aggiunta del commissario regio all'articolo 16 — Osservazioni del relatore, e dei deputati Mellana e Valerio Lorenzo — Approvazione dell'articolo 14 emendato, e del 17 — Osservazioni del deputato Mellana sull'articolo 18 — Risposta del ministro delle finanze e del relatore — Approvazione degli articoli 18 e 19 — Emendamenti del commissario regio all'articolo 20 — Osservazioni del deputato Menabrea, e proposta sospensiva del deputato Valerio Lorenzo sull'articolo suddetto — Obbiezioni dei deputati Mellana, Gastinelli, e Valerio Lorenzo sull'articolo 21 — Risposta del relatore e del regio commissario — Approvazione dell'articolo — Riproposizione del deputato Mellana dell'articolo 23 (ministeriale) — Opposizioni del ministro delle finanze e del relatore — Reiezione — Approvazione degli articoli 22 e 23 — Obbiezioni e proposta del deputato Mellana all'articolo 24 relativo alle pensioni alle vedove — Osservazioni del relatore, e dei deputati Lions, Valerio Lorenzo, Borella, del commissario regio, e del ministro delle finanze — Rinvio alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**AIRENTI,** segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**CAVALLINI,** segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

4186. Il sindaco della città d'Acqui rassegna alla Camera una petizione di quel Municipio, tendente ad ottenere conservati gli attuali diritti d'entrata sui vini provenienti dalla Francia.

4187. Diciannove cittadini di Oliena, provincia di Nuoro, rappresentano la necessità di provvedere ad un miglior ordinamento degli uffizi postali di quella direzione, onde anche quella parte dell'isola goda d'un regolare ed esatto servizio di posta.

4188. Camoletto Pancrazio presenta una petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

4189. Il sindaco di Caramagna, a nome del Municipio, producendo alcuni documenti, rinnova alla Camera la domanda già sporta al Ministero, perchè venga distolto quel comune dal mandamento di Racconigi ed aggregato a quello di Caramagnola.

4190. Il sindaco di Pietra-Marazzi trasmette copia della deliberazione del Consiglio delegato di quel comune, contenente considerazioni allo scopo di far rigettare il progetto di legge relativo al nuovo trattato commerciale colla Francia.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente. (La Camera approva.)